

LABORATORIO SOCIOLOGICO

Diritto, sicurezza e processi di vittimizzazione



Il volume intende affrontare la genesi e la dinamica dei principali processi di vittimizzazione che insistono in una società digitalizzata e soggetta ad un rapido mutamento sociale. Se è innegabile che la globalizzazione abbia favorito il prodursi di innumerevoli benefici per la popolazione mondiale, è altrettanto vero che la sua incontrollabile avanzata ha da un lato potenziato le tradizionali fattispecie criminali e, dall'altro, favorito lo strutturarsi di nuove categorie di reato, in grado di moltiplicare a dismisura gli eventi vittimizzanti.

Partendo dall'assunto che i profili vittimologici cambiano a seconda della reazione degli attori sociali, del contesto e del tempo in cui l'interazione si svolge, la sfida che la società è chiamata ad affrontare riguarda, innanzitutto, cercare di riservare alla vittima una attenzione appropriata, alimentando costantemente il dibattito intorno ad essa e garantendo una sempre più approfondita conoscenza degli aspetti eziologici e dinamici dei fenomeni di vittimizzazione. Considerando la non remota possibilità che chiunque, nel corso della vita, possa assumere lo status di vittima, si dovrebbe lavorare in direzione di una generale presa di coscienza circa l'incidenza e le ricadute sociali degli eventi vittimizzanti, sviluppando e diffondendo rinnovate strategie di prevenzione e ideando nuovi sistemi di tutela e sostegno per le vittime.

Il testo intende proporre una riflessione sui processi di vittimizzazione e sulle dinamiche che ad essi sottendono, proponendo una lettura multidisciplinare, che ricomprenda le scienze sociologiche, giuridiche e psicologiche.

Andrea Antonilli, professore aggregato in Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale, insegna Criminologia e vittimologia e Teorie e politiche della prevenzione del crimine, presso la Scuola di Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociologiche dell'Università degli Studi di Chieti-Pesca-
ra. Per i nostri tipi ha pubblicato: *Insicurezza e paura oggi* (2012); "Security" in *Theorising sociology in digital society* (Lombi L, Marzulli M. a cura di).

Francesca Di Muzio, penalista, insegna Lineamenti di diritto e procedura penale presso il CdI in Psicologia clinico-giuridica, IUSVE, Verona e diritto e procedura penale presso la Scuola per l'amministrazione penitenziaria "G. Falcone" di Roma. Fondatrice del Centro Antiviolenza Donn.è, si occupa della tutela processuale delle vittime vulnerabili e di violenza di genere. Per i nostri tipi, ha pubblicato: *La Giustizia riparativa, dalla parte delle vittime* (2018).

 **FrancoAngeli**
La passione per le conoscenze

ISBN 978-88-351-1956-2

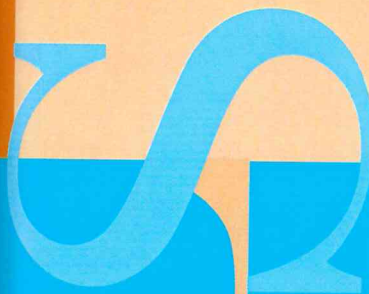
€ 40,00 (U)

La società della vittimizzazione

a cura di

Andrea Antonilli, Francesca Di Muzio

Laboratorio Sociologico



Diritto, sicurezza
e processi di vittimizzazione

FRANCOANGELI

Sezione *Teoria, Epistemologia, Metodo* (attiva dal 1992). *Responsabile Editoriale*: Leonardo Altieri. *Comitato Editoriale*: Agnese Accorsi; Gianmarco Cifaldi; Francesca Cremonini; Davide Galesi; Francesco Gandellini; Ivo Germano; Maura Gobbi; Francesca Guarino; Silvia Lolli jr.; Alessia Manca; Emmanuele Morandi†; Alessandra Rota; Barbara Sena.

Sezione *Ricerca empirica ed Intervento sociale* (attiva dal 1992). *Coordinatore Scientifico*: Andrea Bassi; *Responsabile Editoriale*: Sara Sbaragli. *Comitato Editoriale*: Sara Capizzi; Teresa Carbone; Paola Canestrini; Carmine Clemente; David Donfrancesco; Laura Farneti; Ilaria Iseppato; Lorella Molteni; Paolo Polettini; Elisa Porcu; Francesca Rossetti; Alessandra Sannella.

Sezione *Manualistica, Didattica, Divulgazione* (attiva dal 1995). *Coordinatore Scientifico*: Linda Lombi. *Responsabile Editoriale*: Arianna Marastoni. *Comitato Editoriale*: Veronica Agnoletti; Flavia Atzori; Alessia Bertolazzi; Barbara Calderone; Raffaella Cavallo; Carmela Anna Esposito; Laura Gemini; Silvia Lolli sr.; Ilaria Milandri; Annamaria Perino; Fabio Piccoli.

Sezione *Sociologia e Storia* (attiva dal 2008). *Coordinatore Scientifico*: Nicola Strizzolo (Università di Udine) *Consiglio Scientifico*: Nico Bortoletto (Università di Teramo); Alessandro Bosi (Parma); Camillo Brezzi (Arezzo); Luciano Cavalli, Pietro De Marco, Paolo Vanni (Firenze); Sergio Onger, Alessandro Porro (Brescia); Carlo Prandi (Fondazione Kessler – Istituto Trentino di Cultura); Adriano Prosperi (Scuola Normale Superiore di Pisa); Renata Salvarani (Cattolica, Milano); Paul-André Turcotte (Institut Catholique de Paris). *Responsabile Editoriale*: Alessandro Fabbri. *Comitato Editoriale*: Barbara Baccarini; Roberta Benedusi; Elena Bittasi; Emanuele Cerutti; Pia Dusi; Giancarlo Ganzerla; Nicoletta Iannino; Riccardo Maffei; Vittorio Nichilo; Ugo Pavan Dalla Torre; Alessandra Pignatta; Ronald Salzer; Stefano Siliberti†; Paola Sposetti.

Sezione *Diritto, Sicurezza e processi di vittimizzazione* (attiva dal 2011). *Coordinamento Scientifico*: Carlo Pennisi (Catania); Franco Prina (Torino); Annamaria Rufino (Napoli); Francesco Sidoti (L'Aquila). *Consiglio Scientifico*: Bruno Bertelli (Trento); Teresa Consoli (Catania); Maurizio Esposito (Cassino); Armando Saponaro (Bari); Chiara Scivoletto (Parma). *Responsabili Editoriali*: Andrea Antonilli e Susanna Vezzadini. *Comitato Editoriale*: Flavio Amadori; Christian Arnoldi; Michele Bonazzi; Rose Marie Callà; Teresa Carlone; Dafne Chitos; Gian Marco Cifaldi; Maria Teresa Gammone; Veronica Moretti; Annalisa Plava; Antonia Roberta Siino.

Sezione *Sociologia e storia della Croce Rossa* (attiva dal 2013). *Direttori*: Costantino Cipolla (Bologna) e Paolo Vanni (Firenze). *Consiglio Scientifico*: François Bugnion (*presidente* - CICR), Roger Durand (*presidente* - Société "Henry Dunant"), Giuseppe Armocida (Varese), Stefania Bartoloni (Roma III), Paolo Benvenuti (Roma III), Fabio Bertini (Firenze), Paola Binetti (Campus Bio-Medico, Roma), Ettore Calzolari (Roma I), Giovanni Cipriani (Firenze), Franco A. Fava (Torino), Carlo Focarelli (Perugia; LUISS), Edoardo Greppi (Torino), Gianni Iacovelli (Accademia di Storia dell'Arte Sanitaria, Roma), Giuseppe Palasciano (Bari), Jean-François Pitteloud (già CICR), Alessandro Porro (Brescia), Duccio Vanni (Firenze), Giorgio Zanchin (Padova). *Comitato Editoriale*: Filippo Lombardi (coordinatore), Massimo Aliverti, Nico Bortoletto, Luca Bottero, Virginia Brayda, Carolina David, Antonella Del Chiaro, Renato Del Mastro, Gerardo Di Ruocco, Boris Dubini, Alberto Galazzetti, Livia Giuliano, Laura Grassi, Veronica Grillo, Riccardo Romeo Jasinski, Pier Francesco Liguori, Maurizio Menarini, Maria Enrica Monaco, Gianluigi Nava, Marisella Notarnicola, Marcello Giovanni Novello, Raimonda Ottaviani, Isabella Pascucci, Francesco Ranaldi, Piero Ridolfi, Anastasia Siena, Calogera Tavormina, Silvana Valcavi Menozzi. *Segreteria Scientifica*: Alberto Ardissonne (responsabile), Alessandro Fabbri (responsabile), Barbara Baccarini, Elena Branca, Giovanni Cerino Badone, Emanuele Cerutti, Alessandro D'Angelo, Carmela Anna Esposito, Simona Galasi, Sara Moggi, Paola Sposetti.

La società della vittimizzazione

a cura di
Andrea Antonilli, Francesca Di Muzio

LABORATORIO SOCIOLOGICO

FRANCOANGELI

Diritto, sicurezza
e processi di vittimizzazione

La giustizia riparativa come strumento di prevenzione della vittimizzazione

di Michele Cascavilla e Gilda Scardaccione*

1. La giustizia riparativa come forma alternativa di giustizia

L'espressione *giustizia riparativa*, con cui viene tradotto in italiano, non senza qualche sfasatura nella resa semantica, il lessema di lingua inglese *restorative justice* (Mannozi 2017a, pp. 465-466) non si limita a denotare un insieme di nuove tecniche e pratiche di risoluzione dei conflitti intersoggettivi, fiorite negli ultimi decenni in varie aree geografiche del mondo e caratterizzate dalla insofferenza verso il sistema punitivo dello Stato e dalla implementazione di più soddisfacenti risposte ai comportamenti devianti e criminali, ma dice molto di più e viene impiegata nella cerchia degli esperti per designare un complesso paradigma alternativo di giustizia che ha prodotto effetti in vari ambiti disciplinari, quali la filosofia del diritto, la sociologia giuridica e della devianza, la criminologia, la vittimologia, il diritto penale, la politica penale e criminale¹. Infatti, le questioni sollevate da questo nuovo metodo di gestione delle controversie si inseriscono in un orizzonte tematico di vasto raggio che implica riferimenti all'ambito della relazionalità umana, al diritto come espressione della coesistenzialità, alle teorie di giustificazione della pena, all'organizzazione del sistema punitivo e penitenziario, ai rapporti tra individuo, società e Stato (Mannozi 2017a; Mannozi 2017b). Pertanto, per comprendere a fondo i significati evocati dal concetto di *giustizia riparativa* nel contesto della cultura sociale e giuridica del nostro tempo e i cambiamenti di prospettiva che introduce nelle scienze e nelle istituzioni del campo penale e penitenziario, risulterà senz'altro di qualche giovamento ricostruire qualche profilo teorico sotteso a tale nozione, nell'intento di fare

* Il presente contributo è il frutto di un lavoro di ricerca comune, tuttavia è da attribuirsi a Michele Cascavilla la stesura dei paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 mentre i paragrafi 7 e 8 sono da attribuire a Gilda Scardaccione.

¹ Campi di applicazione collegati a diverse discipline universitarie in cui la giustizia riparativa può far sentire il suo influsso sono stati individuati da G. Mannozi e G.A. Lodigiani (Mannozi G., Lodigiani G.A., 2014).

emergere le valenze innovatrici, le potenzialità di arricchimento sociale e le criticità di attuazione di questo nuovo approccio di politica penale e criminale.

Partendo da una analisi logico-linguistica della locuzione *giustizia riparativa* si possono ricavare subito due indicazioni per l'approfondimento del suo significato: una che si focalizza sullo scopo perseguito nella strategia di contrasto al crimine, che, pur nella novità dei metodi e delle forme, è pur sempre uno scopo di *giustizia*; l'altra che attiene al mezzo adottato per il conseguimento dell'obiettivo, che è la *riparazione* in luogo della tradizionale sanzione penale. È in queste due direzioni, quindi, che bisogna cercare i fondamenti cognitivi del senso della *giustizia riparativa*. A tal fine risulterà utile richiamare alcuni essenziali aspetti della concettualizzazione della giustizia nella tradizione del pensiero etico-giuridico occidentale, per comprendere in che senso la giustizia riparativa, per le diverse modalità attuative, rappresenta una novità rispetto alle concezioni precedenti e in che senso rimane, nonostante lo stravolgimento della prassi giudiziaria, una forma di giustizia

2. La giustizia e i suoi significati nella cultura occidentale

Il tema della giustizia, negli sviluppi della nostra cultura, ha conosciuto elaborazioni in diversi ambiti del sapere, dalla teologia alla cosmologia, dalla filosofia alla morale, dalla politica al diritto e ha connotato elementi diversi dell'esperienza umana, come le azioni, gli agenti, le regole, le sanzioni, le procedure, le istituzioni (Del Vecchio G., Viola F. 2006). In generale, al di là della molteplicità dei campi di applicazione, l'elemento comune di significato che si può rintracciare nel suo concetto va ravvisato nell'esigenza di rispettare un certo ordine o un certo equilibrio tra elementi. Tale corrispondenza di rapporti può esprimersi nella forma di una regola e collegarsi a una configurazione della giustizia come osservanza della legge, con proiezioni che in origine riguardavano il mondo fisico e successivamente hanno interessato anche il mondo umano. È significativa a questo proposito l'immagine mitologica delle Erinni, custodi della giustizia, pronte a richiamare all'ordine anche il sole caso in cui deviasse dal corso che gli è stato assegnato (Curi 2015, p. 36). Oppure può esprimersi, in una dimensione etica e giuridica più specifica, come esigenza di corresponsività nei rapporti, come proporzioni di misure nel dare e nell'avere, come corrispondenza di pretese e obbligazioni.

Le due accezioni della giustizia, come osservanza della legge e come eguaglianza nelle relazioni, sono rintracciabili nelle due grandi radici che hanno alimentato l'*ethos* dell'Occidente, quella ebraico-cristiana e quella greco-romana. Con la differenza che, nella prima, prevale il concetto di

giustizia come adesione alla legge, nella seconda, predomina l'idea di giustizia come equiparazione di posizioni².

Difatti, nella tradizione dell'Antico Testamento, la giustizia, identificata con il termine *tsedakah*, si risolve nell'osservanza della legge che, per l'alta valenza teologica della storia ebraica, si identifica con i comandamenti divini (*torah*), efficacemente riassunti nei due precetti dell'amore verso Dio e dell'amore verso il prossimo. Nel Nuovo Testamento la legge antica non è abolita, ma portata a compimento e perfezionata in modo tale che nel concetto di prossimo viene incluso anche il nemico, oltre che il vicino inteso come appartenente allo stesso popolo e alla stessa religione. Pertanto, in questo filone di esperienza etico-religiosa, benché non sia assente l'idea di giustizia come contraccambio, rispecchiata nel principio dell'*occhio per occhio dente per dente*, che costituisce una articolazione della legge di Mosé, predomina un concetto di giustizia che esige il superamento della logica della reciprocità e del contrappasso, orientata a far pagare rigorosamente al malvagio le conseguenze delle sue azioni, respingendolo dal resto della comunità, e l'apertura a una dimensione salvifica che mette in conto il recupero e il risanamento delle relazioni spezzate. Il conseguimento di questo obiettivo comporta la rinuncia ad applicare misure di retribuzione punitiva verso il colpevole e l'adozione, invece, di atteggiamenti di clemenza, di magnanimità, di accoglienza e di perdono, che sono tipici della giustizia divina e che si devono applicare anche nelle relazioni in senso orizzontale tra gli uomini. È sintomatica, sotto questo aspetto, la vicenda di Caino, uccisore di suo fratello Abele, che Dio protegge da possibili reazioni vendicative diffidando chiunque dal compiere atti di ritorsione nei suoi confronti; oppure la vicenda del popolo di Israele, graziato in innumerevoli casi da Jahvé con gesti indulgenza immeritata per le colpe commesse. Tuttavia, la logica della giustizia come eccedenza di bontà rispetto alla logica del contraccambio si manifesta in una forma piena, radicale e paradossale nell'evangelico *Discorso della montagna*, in cui tra l'altro si comanda di rispondere porgendo l'altra guancia a colui da cui si ricevono percosse³.

Nella tradizione greco-romana il discorso sulla giustizia trova una diversa impostazione e il significato di eguaglianza prende il sopravvento su quello di legalità, come appare chiaramente nella trattazione sulla giustizia sviluppata da Aristotele, in termini perennemente orientatori, nel quinto libro dell'*Etica nicomachea*. Infatti, in questo *topos* si mettono a fuoco le due

fondamentali accezioni del concetto di giustizia, vale a dire la giustizia come legalità (*τὸ νόμιμον*) e la giustizia come eguaglianza (*τὸ ἴσον*) (Aristotele, 1993, p. 188-189), ma appare evidente che al filosofo greco interessa approfondire analiticamente soltanto la seconda. Infatti, egli dopo aver rimarcato che la caratteristica essenziale della giustizia, come retta dimensione dell'agire umano, consiste nella socialità, ossia nella proiezione verso l'altro (*πρὸς ἕτερον*) (ibidem), ne distingue due fattispecie: la giustizia come virtù generale, o completa, riconducibile al rispetto della legge, che, secondo la visione greca, comprende indistintamente precetti giuridici, morali e religiosi; e la giustizia come virtù particolare, maggiormente caratterizzata in senso tecnico e giuridico, che si realizza in rapporti di eguaglianza. Se sulla prima forma Aristotele si limita a fornire soltanto qualche elemento di identificazione riportandola all'intero della vita etica (giustizia come sintesi di tutte le virtù), sulla seconda sviluppa una dettagliata disamina. La giustizia come eguaglianza, difatti, viene considerata nelle diverse modalità di attuazione, che si articolano in base al tipo di rapporti intersoggettivi da regolamentare (ivi, pp. 187-195). Si delineano così i contorni di una giustizia interpretata in senso distributivo, che realizza l'eguaglianza nei rapporti pubblici, ponendo rimedio alle disparità di trattamento che si determinano nella ripartizione di beni e onori tra gli individui di una comunità civile sottoposta al governo di una autorità superiore, e di una giustizia correttiva, che realizza l'eguaglianza nei rapporti privati, parificando gli squilibri nelle interazioni tra singoli individui. Quando queste ultime sono volontarie, l'azione rettificatrice riguarda i vantaggi o le perdite acquisite negli scambi, nelle negoziazioni o nelle transazioni; nel caso invece di relazioni involontarie si entra nel campo penale, perché si tratta di ristabilire un equilibrio infranto a causa di condotte fraudolente, violente e lesive di beni, subite dalla vittima suo malgrado. Lo strumento utilizzato dal giudice, che interviene come mediatore a ripristinare l'eguaglianza turbata, è la pena (ivi, pp. 195-201). Si trova qui teorizzato quel legame strettissimo tra giustizia e pena che segnerà marcatamente gli orientamenti futuri della filosofia e della sociologia del diritto penale, nonché l'assetto delle istituzioni punitive e penitenziarie⁴.

Anche nei *tria principia juris*⁵, in cui la tradizione della giurisprudenza romana ha fatto consistere l'idea di giustizia, si trovano rispecchiate le due dimensioni della giustizia come legalità e come uguaglianza. Nel primo dei tre precetti, che recita *honeste vivere*, è espressa l'esigenza di ottemperare alla legge morale nella completezza dei suoi contenuti, mentre negli altri due, enunciati nelle formulazioni *suum cuique tribuere* e *alterum non laedere*, può

² Sulle radici che hanno alimentato i valori morali e giuridici della cultura occidentale si segnala la poderosa indagine di I. Mancini (Mancini 2015).

³ Per inquadrare il concetto di giustizia nella tradizione ebraico-cristiana utili riferimenti si trovano in I. Mancini (Mancini 2015, pp. 585-638), E. Wiesner (Wiesner 1987), A. Acerbi e L. Eusebi (Acerbi, Eusebi 1998), P. Bovati (Bovati 1986). Una interpretazione diversa che lega la tradizione ebraica a una visione retribuzionistica della giustizia si trova in Umberto Curi (Curi 2015, p. 36).

⁴ Ulteriori spunti interpretativi sul concetto di giustizia in Aristotele si trovano in I. Mancini (Mancini 2015, pp. 389-445).

⁵ La formulazione dei tre principi, nel contesto di una concezione della giustizia intesa come "volontà costante e perpetua di dare a ciascuno il suo", si deve al giurista romano Ulpiano e si trova nel *Digesto*, I, 1, 10.

essere chiaramente ravvisato il richiamo al rispetto di congrue misure nelle correlazioni intersoggettive, nei risvolti di diritto civile e penale. Di queste tre regole, pur nel quadro di una visione che non ancora distingue nettamente la dimensione giuridica da quella morale, quelle che hanno trovato maggiore applicazione nella giurisprudenza sono state senza dubbio le ultime due.

Nel corso della evoluzione storica dell'ethos occidentale, la dialettica che si è sviluppata tra i due diversi modi di interpretare la giustizia ha avuto risvolti importanti nella strutturazione delle istituzioni politiche e giuridiche. A tal proposito, si può osservare che, mentre l'idea della giustizia interpretata come magnanimità, apertura al perdono e alla riconciliazione, è stata identificata con la carità e confinata in una dimensione della vita etica non soggetta alla giurisdizione dello Stato, la giustizia come corresponsività di azioni e reazioni ha fornito i principi di base su cui si sono plasmati via via gli ordinamenti giuridici e politici. Infatti, nel processo di costruzione dello Stato laico liberale moderno, alla politica è stato assegnato il compito di garantire attraverso i suoi strumenti legislativi soltanto quel *minimum* di moralità, coincidente con la giustizia dell'eguaglianza e della corrispondenza dei rapporti, necessario per assicurare condizioni di sicurezza sociale e di coesistenza civile attraverso lo strumento del diritto e delle sanzioni penali. Finalità morali ulteriori, come il conseguimento della perfezione morale personale, la pratica della beneficenza, la disponibilità all'aiuto disinteressato alle persone in difficoltà, la missione di riscattare i colpevoli, sono state associate a una sfera di moralità che esorbita dalle competenze dello Stato, perché non indispensabile all'ordinato svolgimento della vita pubblica. Una traccia dei due differenti livelli di moralità si trova già nel *De officiis* di Cicerone, in cui si distinguono i doveri di benevolenza dai doveri di giustizia (Cicerone 1948), o nel *De beneficiis* di Seneca (Seneca 2019); oppure nella tradizione della patristica cristiana, in cui si diversificano i doveri di giustizia da quelli di carità⁶. Ma una chiara visione sull'intreccio di istanze morali, giuridiche e politiche che si addensano sul tema della giustizia viene raggiunta soltanto nell'età dell'illuminismo. In uno dei suoi più significativi rappresentanti, Christian Thomasius, si trovano chiaramente teorizzate tre dimensioni della vita etica, l'*honestum*, il *decorum*, lo *justum*: la prima, riguarda la morale del perfezionamento personale; la seconda, si riferisce alla morale sociale non obbligatoria dell'altruismo e della generosità; la terza, comprende la morale minima necessaria alla convivenza civile (Thomasius 2013). Di questi tre livelli, soltanto il terzo può essere integrato in leggi coercitive dello Stato, la cui funzione, secondo i canoni del pensiero liberale, da sempre ostile all'assolutismo politico e religioso, non è quella di occuparsi del benessere morale

⁶ Sulla differenziazione tra i doveri di giustizia e di doveri di carità nella visione etica e giuridica della tradizione stoica e cristiana antica mi per metto di rinviare ad un mio studio di qualche anno fa (Cascavilla 2003, pp. 24-60).

e spirituale dei cittadini, ma soltanto di provvedere a garantire le condizioni minime di una ordinata vita sociale⁷.

Questo discorso costituisce la premessa fondamentale per comprendere la ragione dell'influsso esercitato dalla concezione della giustizia come uguaglianza, con il suo inevitabile portato di logica retributiva, nel processo di formazione degli assetti ordinamentali della società e nella strutturazione delle istituzioni giuridiche. Tale incidenza è particolarmente evidente se si prendono in considerazione i principi e le strutture del diritto penale, della criminologia e degli apparati giudiziari e penitenziari.

3. Le teorie della pena e le sue giustificazioni

Uno sguardo anche sommario agli sviluppi della riflessione sui fondamenti filosofici del diritto di punire consente di appurare che, in effetti, la giustizia basata sull'idea del contraccambio ha costantemente fornito forti ragioni per individuare nella pena lo strumento idoneo a contrastare i fenomeni della devianza e della delinquenza. Nelle teorie della pena, la tesi largamente predominante è quella che legittima la inflizione del male della pena in reazione al male della colpa e che ritiene giusto contrapporre alla violenza illegale del crimine una equivalente violenza legale consistente in sanzioni afflittive (Ferrajoli 1990, p. 232). Vero è che non sono mancate, nella storia della filosofia del diritto penale, teorie abolizionistiche che, con motivazioni diverse, hanno denunciato l'ingiustizia della pena e delegittimato il sistema penale come rimedio ai reati. Si può far riferimento, a titolo di esempio, all'individualismo anarchico di Max Stirner che, muovendo da posizioni di radicale assolutizzazione della libertà e della volontà dell'“io”, giunge a ritenere lecita la ribellione, a rifiutare le regole coercitive poste a presidio della pacifica coesistenza e a ritenere inammissibile il giudizio e la punizione delle condotte devianti (Stirner 1971, pp. 503-509; Ferrajoli 1990, p. 235-237). Un altro significativo contributo nella direzione del negativismo penale si concretizza nella dottrina della nonviolenza assoluta del romanziere russo Lev Tolstoj, che, ispirandosi ai dettami del Vangelo, di cui fornisce una personale interpretazione, progetta una società in cui siano abolite le istituzioni punitive, rivelatesi inefficaci a fronteggiare la violenza nei rapporti umani, anzi produttive esse stesse di una amplificazione del male (Tolstoj 1969; Mancini 1983; Id. 2018, pp. 179-177). Attestato su posizioni abolizioniste troviamo anche Karl Marx che interpreta i fenomeni della colpa, del crimine e della necessità della ritorsione penale come un portato della società borghese, connotata da inique strutture economiche. Tali fenomeni, a giudizio del filosofo

⁷ Le implicazioni sul tema del rapporto tra diritto e morale del discorso sulla giustizia di Thomasius nell'età dell'illuminismo sono state l'oggetto di una mia ricerca alla quale rimando per ulteriori approfondimenti (Cascavilla 2006).

tedesco, sono destinati a scomparire quando per mezzo della rivoluzione proletaria si instaurerà una nuova società senza classi in cui saranno eliminati i luoghi antisociali del delitto (Marx 1967; Mancini 2018, pp. 197-204). La necessità del nesso tra colpa e pena è radicalmente negata, infine, da Friedrich Nietzsche il quale, ispirandosi all'ideologia della volontà di potenza e della innocenza del divenire, finisce per smentire ogni ipotesi di validità della pena, azzerando perfino la possibilità di concepire una verità sulla colpa. Tali entità non hanno altro senso che quello di essere frutto di mistificazioni ideologiche che si sono stratificate nella memoria storica e che impongono indebite schiavitù morali di cui l'uomo nuovo deve liberarsi (Nietzsche 2012; Mancini 2018, pp. 215-226). Comunque, le posizioni abolizionistiche sono rimaste ai margini della cultura giuridica e sono state confinate nel filone del pensiero utopico o anarchico, utile per la emergenza di significative istanze critiche, ma sostanzialmente privo di realismo e di soluzioni applicabili nella prassi istituzionale, anche se non mancano, in tempi più recenti, tentativi di rilancio e di riproposizione di teorie tendenti a negare il valore del sistema penale nella sua funzione di controllo sociale (Hulsman 1981 e 1982; Mathiesen 1996; Ruggiero 2011; Christie 1985;).

Tra le dottrine giustificazioniste, invece, quella che con più forza stabilisce un nesso inscindibile tra colpa e pena è la teoria della retribuzione. Essa è stata qualificata, nella criminalistica dell'Ottocento, come concezione assoluta della pena ed è stata distinta dalle concezioni relative della prevenzione penale o dell'emenda. La differenza sta nel fatto mentre la prima considera la pena come fine a se stessa per il suo intrinseco valore assiologico, le seconde la giustificano soltanto come mezzo per il raggiungimento di scopi socialmente utili, quale quello di evitare la perpetrazione di eventuali future azioni criminose, oppure quello di correggere la perversa volontà del deviante per indurlo all'osservanza delle leggi (Ferrajoli 1990, p. 239-270). La specifica caratteristica di ciascuno dei due grandi paradigmi della giustificazione penale si trova fissata, con formule fortemente evocative, già in un testo di Platone, successivamente riassunto da Seneca nel noto asserto *nemo prudens quia peccatum est sed ne peccetur* (Seneca 1977, p. 50). Afferma il filosofo greco: «chi voglia saggiamente punire, non infligge la pena come retribuzione per un atto ingiusto – che egli non può annullare ciò che è stato fatto –, ma punisce pensando all'avvenire e perché la stessa persona non commetta di nuovo un'ingiustizia, e perché non lo faccia altri, dopo aver visto che è stata punita» (Platone 1991, p. 821). L'aspetto essenziale della teoria della retribuzione, comune alle varie versioni in cui è stata declinata a seconda del significato morale o giuridico attribuito all'atto del retribuire, è ravvisabile nel postulato che il male della pena è una conseguenza necessaria del male della colpa, che è giusto rendere male per male e che al *malum actionis* si deve far corrispondere un *malum passionis* per quanto possibile identico per qualità e quantità (Bettiol, 1982, p. 724). Pensare che il principio

retributivistico della doverosa corrispondenza tra il *malum culpae* e il *malum poenae* sia privo di senso e difficilmente sostenibile, come fa Alf Ross (Ross 1972, pp. 81, 92-96, 104-106), è quanto meno fuorviante. Oltre a corrispondere fortemente al sentire comune della gente e a spiegare la presenza nelle società antiche della pratica della vendetta da cui si sarebbero originate, attraverso un processo evolutivo, il diritto e le istituzioni penali (Aleo 2011, pp. 11-23), il principio della giusta e necessaria correlazione tra colpa e pena è stato affermato ripetutamente, e fin dalle origini, nel corso del pensiero occidentale ed è stato supportato con solidissime motivazioni di ordine cosmologico, teologico e filosofico (Mancini 2018, pp. 297-331). Basti accennare al senso dell'esistenza come espiazione, presente in quello che è considerato il più antico pronunciamento filosofico, cioè il detto di Anassimandro (Pasquinelli 1958, p. 44)⁸, in cui si allude alla necessità di un rispristino a livello cosmico degli equilibri turbati richiesto da leggi intrinseche all'essere, oppure al significato della pena nelle religioni rivelate (soprattutto ebraismo e cristianesimo) in cui si prospetta il bisogno del castigo e dell'espiazione come conseguenza inevitabile di una colpa originaria (Lyonnet 1967; Ricoeur 1967; Mancini 2018, pp. 304-326), o, infine, alla concezione della pena come imperativo categorico in Kant, in cui il dovere di rispondere al male commesso con l'inflizione di una equivalente punizione si pone come esigenza di razionale giustizia intrinseca al diritto stesso (Kant 1989, pp. 164-171; Mancini 2018, pp. 323-331). La teoria della retribuzione annovera tra i suoi sostenitori, oltre a Kant, altri esponenti di grosso calibro come Hegel, il quale la reinterpreta attribuendole un significato maggiormente caratterizzato in senso giuridico (Ferrajoli 1990, pp. 240-242): il reato è negazione del diritto che, secondo le leggi della logica, deve essere a sua volta negata per ristabilire l'ordine legale violato. La pena è la necessaria negazione della negazione per un ritorno alla positività (Hegel 1971, pp. 91-101)⁹. Nella lunga lista dei fautori della teoria retributivistica merita una segnalazione particolare Antonio Rosmini, che giustifica la pena in base al principio della giusta compensazione tra male morale e male eudemonologico, per evitare lo scandalo della infelicità dei giusti e della felicità dei malvagi (Rosmini 1969, vol. III, pp. 629; Cascavilla 1995, pp. 85-159). In termini più espliciti, l'inflizione di una dolorosa punizione deve servire a eliminare l'ingiustizia del "delitto felice", ossia di quel disordine generato dal godimento dei beni ottenuto con azioni criminose anziché virtuose. Per di più, una rigida concezione retributivistica della pena, reinterpretata nella rigorosa modalità del contrappasso,

⁸ Il frammento nella traduzione di Angelo Pasquinelli suona così: «inizio e elemento primordiale delle cose è l'illimitato... e donde viene agli esseri la nascita, là avviene anche la loro dissoluzione secondo necessità; poiché si pagano l'un l'altro la pena e l'espiazione dell'ingiustizia, secondo l'ordine del tempo».

⁹ Studi in chiave critica sul pensiero della retribuzione penale in Kant e in Hegel si trovano in un interessante anche se un po' datato libro curato da L. Eusebi (Eusebi 1989).

è alla base dell'impianto morale e teologico che sorregge la poesia della *Divina Commedia* di Dante, assumendo plastiche esplicitazioni soprattutto nella cantica dell'*Inferno*.

Per quanto riguarda la teoria della prevenzione penale, che si suole distinguere in generale o speciale, secondo che l'intento dissuasivo sia rivolto alla generalità dei consociati o al singolo delinquente, occorre osservare che essa, se da una parte prende le distanze dalla concezione assoluta della pena come fine in se stessa per approdare a una giustificazione relativa di essa, come mezzo per il raggiungimento di scopi socialmente utili, dall'altra rimane egualmente imbrigliata nella logica della giustizia come ricerca di equivalenza tra il male del delitto e il male della pena; con la differenza che il male del delitto, cui bisogna far corrispondere il male della pena, non è quello commesso in passato, che non si può più annullare (secondo il brocardo latino *factum infectum fieri non potest*), bensì quello che potrebbe essere commesso in futuro se non si procedesse all'irrogazione di sanzioni. La teoria della prevenzione, in questo modo, nell'intento di liberare il diritto penale da un inutile e crudele spirito vendicativo e di fornire, invece, risposte più congrue e socialmente produttive alla questione criminale, sposta sì l'attenzione dal passato al futuro, considerando legittima quella pena che, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, è necessaria per evitare che si commettano in avvenire ulteriori delitti, ma non esclude il principio della commisurazione e corrispettività tra il costo della profilassi e i danni da scongiurare. Nella lunga schiera dei fautori della dottrina utilitaristica della prevenzione, che ha avuto grande seguito nell'età del giusnaturalismo contrattualista e dell'illuminismo e che annovera tra i suoi sostenitori autori di grande statura come Hobbes, Locke, Thomasius, Montesquieu, Voltaire, Bentham e altri (Ferrajoli 1990, pp. 245-270), merita una particolare menzione, per la lucidità delle formulazioni, Cesare Beccaria, che afferma: «il fine delle pene non è di tormentare ed affliggere un essere sensibile, né di disfare un delitto già commesso. (...) Le strida di un infelice richiamano forse dal tempo che non ritorna le azioni già consumate? Il fine dunque non è altro che d'impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali» (Beccaria 1991, p. 54); «tutte le pene che oltrepassano la necessità di conservare questo vincolo (il vincolo necessario per tenere uniti gli interessi particolari) sono ingiuste di lor natura» (ivi, p. 39). Beccaria definisce le afflizioni penali come *sensibili motivi* con i quali è possibile controbilanciare, previo adeguato calcolo dell'intensità, gli impulsi passionali che spingono alla trasgressione delle leggi (ivi, p. 37 e pp. 44-46).

Nel testo citato di Beccaria si trova delineata la differenza, cui già si è fatto cenno, tra due fondamentali modalità di attuazione della prevenzione per mezzo dello strumento penale: quella generale, cioè rivolta verso tutti i membri del consorzio sociale, che agisce attraverso la semplice minaccia delle sanzioni contenuta nelle leggi penali; quella speciale, cioè rivolta al

singolo reo macchiatosi di azioni criminose, che agisce attraverso la irrogazione o la concreta esecuzione delle misure punitive. Ma le teorie della prevenzione possono essere distinte anche in base ad un altro criterio, che riguarda i risvolti distruttivi o costruttivi che possono essere associati alla funzione punitiva, con una conseguente moltiplicazione delle sue articolazioni. In altri termini, la prevenzione generale può essere perseguita in chiave negativa quando la pena, minacciata o eseguita, raggiunge il suo scopo attraverso l'intimidazione; o in chiave positiva quando diventa strumento di educazione all'osservanza delle leggi per tutti i cittadini; e la prevenzione speciale può prevedere un uso negativo della pena come mezzo di neutralizzazione e incapacitazione del reo a scopo di difesa sociale, oppure un uso positivo come mezzo per produrre un miglioramento della personalità o della mentalità del singolo soggetto deviante (ivi, pp. 249-251). In questa ultima prospettiva, la finalità della pena vien fatta dipendere dalla concezione della personalità del delinquente, che può essere visto come soggetto dotato di libero arbitrio, e quindi correggibile, oppure come individuo il cui comportamento è determinato da rigidi meccanismi fisici e biologici, e quindi da considerare come malato incurabile, o al limite come individuo da trattare pragmaticamente in modo differenziato e corrispondente alla particolarità della sua singola condizione. L'ipotesi della correggibilità del reo è il presupposto di base della teoria dell'emenda, presente *in nuce* da tempi antichi ma che ha conosciuto una fioritura considerevole a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, e che è stata declinata sia in senso etico spirituale, sulla scia della dottrina cattolica, come *pena medicinalis*, come occasione «di educazione e di moralizzazione», come tramite per perseguire «un fraterno intento di rieducazione e di rigenerazione» e un «riorganamento morale della vita di relazione» (Lanza 1908, pp. 43-46), sia in senso idealistico, come in Ugo Spirito, secondo il quale «punire significa instaurare nella coscienza del reo un livello spirituale superiore, renderlo consapevole del suo errore, fargli riconoscere la superiorità del diritto da lui violato. Punire significa redimere» (Spirito 1932, pp. 18-19). Nel caso in cui si neghi la libertà del volere, lo scopo risanante della pena vien fatto consistere in una forma di terapia sociale. Nelle dottrine della scuola positiva italiana, che muovono dal presupposto che il delinquente sia un essere antropologicamente tarato, privo di libertà e completamente assoggettato alle leggi della necessità naturale, si assegna alle pene una funzione terapeutica di difesa sociale che, a seconda dei tipi di delinquenti e dei fattori antropologici o sociali del delitto, si configura come una sorta di intervento medico o di operazione chirurgica per l'igiene e la salute della collettività (Ferrajoli 1990, pp. 254-255). Secondo Enrico Ferri l'unica ragione che giustifica la repressione dei delitti risiede nella «necessità imprescindibile della propria conservazione» e tale funzione di preservazione dal delitto è «indipendente da ogni elemento di colpa morale nel delinquente, cioè nell'individuo anormale o ammalato» (Ferri 1900, pp. 526-527).

Analogamente Eugenio Florian, altro ragguardevole esponente della scuola positiva, afferma che «fondamento del diritto di punire è la difesa sociale» (Florian p. 22), che il compito del diritto penale «è unicamente quello di difendere e di cautelare la sociale convivenza contro gli individui che alla medesima recano offesa e talora anche soltanto pericolo» (ivi, p. 112) e che la pena non è altro che «misura e provvedimento di sicurezza» da adottarsi nei confronti dei delinquenti considerati per lo più come «individui psichicamente anormali» (ibidem). Un'ulteriore declinazione dell'ipotesi special-preventiva correzionalista, infine, viene elaborata nella eclettica dottrina della risocializzazione e della differenziazione delle pene sostenuta in particolare da Franz von Liszt, in cui alla pena sono assegnati scopi variabili che possono essere quelli della «risocializzazione», della «intimidazione» o della «neutralizzazione» a seconda del tipo di delinquenti da trattare, se «adattabili», «non adattabili» o «occasionalmente» (von Liszt, p. 52). Ciò che merita di essere evidenziato in relazione alle teorie special-preventive, sia in quelle orientate alla finalità negativa della neutralizzazione del reo, sia in modo particolare in quelle orientate alla finalità positiva dell'emenda, che in versioni più aggiornate si presenterà come «rieducazione», «risocializzazione», «riabilitazione», «recupero sociale», è che la pena viene calibrata e differenziata in rapporto alla personalità dei rei. Si attua in esse un cambiamento radicale di prospettiva, nel trasferimento dell'attenzione dal reato ai rei, dai fatti delittuosi ai loro autori, dalle azioni criminali alle caratteristiche personali dei delinquenti.

4. I modelli pratici della organizzazione della giustizia punitiva

Le teorie sul fondamento della pena, che abbiamo sopra delineato in alcuni aspetti essenziali, selezionati senza alcuna pretesa di esaustività al semplice scopo di rendere più comprensibili i presupposti culturali sottesi alla svolta innovatrice del paradigma della giustizia riparativa, per l'ineliminabile interconnessione che sussiste tra ideologie, fatti sociali e norme giuridiche, hanno esercitato una profonda influenza nel processo storico di definizione delle leggi penali e di strutturazione delle istituzioni punitive e penitenziarie. Difatti, nei modelli effettivi di giustizia penale, che si sono andati costruendo nel tempo e che sono stati individuati come modello retributivo e modello riabilitativo (Gatti, Marugo 1994, pp. 12-19; Monzani, Di Muzio, 2018, pp. 61-73; Scardaccione, 1997 p. 9; Massaro, 2012 pp. 21-29), sono riconoscibili finalità, principi e motivi concettualizzati nelle varie teorie della pena, anche se, nella complessità della concretizzazione storica, tali fattori ideali hanno prodotto i loro effetti non senza interagire con circostanze di ordine economico, politico, sociale e criminologico. Specificamente, il modello retributivo, la cui fase di incubazione vien fatta risalire al medioevo ma la cui

matura realizzazione si colloca nell'età moderna (Sbriccoli, 2009, p. 3; Zehr, 1990 p. 10), presuppone il processo della statalizzazione del diritto, che ha portato a una monopolizzazione da parte dello Stato del potere di statuire leggi e di stabilire istituzioni giuridiche volte a garantire l'osservanza (Gatti, Marugo, 1994 p. 12). Simultaneamente il diritto è diventato il mezzo per limitare il potere dello Stato e per subordinare le sue funzioni alla garanzia dei beni e delle libertà degli individui. L'esito di questo processo è stato quello della creazione di un sistema giuridico-politico basato sullo Stato di diritto, ossia un sistema in cui al potere politico non viene attribuito altro scopo che quello di garantire agli individui condizioni di sicurezza nell'esercizio dei diritti fondamentali (Bobbio, 1985 pp. 115-117). In un siffatto contesto, la composizione dei conflitti viene sottratta alla gestione privatistica affidata ai singoli interessati, o a gruppi familiari o a autorità nominate *ad hoc*, e affidata alla competenza del potere statale che diventa la controparte del soggetto deviante. Al centro dell'attenzione è posto il reato, concepito come offesa che viola la legge dello Stato (Eser, 1997) e che giustifica la sua reazione, la quale viene messa in atto attraverso l'organizzazione di un complesso di istituzioni giuridiche e amministrative incaricate di definire in modo preciso i delitti, di accertare la effettiva violazione delle leggi, di valutare la colpevolezza del trasgressore, di stabilire le pene in rapporto alla gravità dei reati, di provvedere infine alla effettiva esecuzione delle sanzioni. Il concetto di colpevolezza del reo presuppone la libertà del volere e la responsabilità per la condotta adottata, e la risposta punitiva assume la configurazione di giusta afflizione meritata per aver posto in essere azioni lesive dei diritti altrui. Al paradigma retributivo si collega anche l'elaborazione di rilevanti principi di civiltà giuridica al fine di evitare abusi arbitrari nell'esercizio della funzione punitiva, quali il principio della legalità (sia i delitti che le pene devono essere rigorosamente definiti dalla legge: *nullum crimen sine legge, nulla pena sine lege*), della certezza (le norme giuridiche devono essere formulate in modo chiaro ed essere univocamente interpretate), della personalità della pena (per un reato, non si può punire se non la persona che sia stata ritenuta effettivamente responsabile della sua perpetrazione). L'implementazione di tale modello è affidata alle competenze di un apposito ceto di specialisti che è quello dei giuristi. Uno degli autori in cui meglio si rispecchiano le implicazioni teoriche e pratico-operative del modello retributivo, quali la concezione afflittiva della pena, la spersonalizzazione del rapporto punitivo, la graduazione della pena in rapporto al reato, la colpevolezza basata sulla responsabilità e sul libero arbitrio, è l'esponente della scuola classica Francesco Carrara. A lui si devono le affermazioni che il «delitto non è un ente di fatto, ma un ente giuridico», poiché consiste in una «violazione di un diritto»; che in ogni delitto entrano in gioco due componenti di cui una soggettiva e una oggettiva: la «volontà intelligente e libera», il «fatto esteriore lesivo del diritto»; che la pena trova la sua giustificazione e la sua

legittimazione nel fatto che «ogni diritto deve avere per suo necessario contenuto la facoltà della propria difesa» per quel tanto che basta per «impedire la violazione del diritto»; e che «non può avere i suoi criterii misuratori nell'arbitrio del legislatore, ma deve sottostare ai criterii giuridici impreteribili che ne regolano la qualità e la quantità, proporzionatamente al danno patito dal diritto o al pericolo corso dal medesimo» (Carrara, 1897 pp. 10-14).

Dalla teoria che giustifica la pena in ragione di una prevenzione speciale perseguita attraverso la correzione del reo trae ispirazione invece il modello riabilitativo (Pavarini, 1996), il quale, diversamente da quello retributivo, concentra l'attenzione non sul fatto oggettivo del reato inteso come ferita inferta all'ordinamento giuridico, bensì sul soggetto delinquente, il cui comportamento deviante viene interpretato come effetto di disfunzioni che vanno individuate e adeguatamente trattate per ripristinare le condizioni di un suo ritorno alla normalità della vita sociale (Monzani, Di Muzio, 2018 pp. 67-70). La pena deve servire per l'appunto non tanto a infliggere un meritato castigo, ma a modificare la condotta e la personalità del reo risanando i disturbi del comportamento o neutralizzando gli effetti degli influssi sociali che hanno provocato la trasgressione delle regole (Massaro, 2012, pp. 26-29). Il corollario più significativo di questa concezione sta nel fatto che l'entità della sanzione, dovendo tendere a un siffatto obiettivo, non può essere predeterminata, e quindi certa, ma si deve attagliare, nella durata e nelle modalità di esecuzione, alle caratteristiche del soggetto deviante. Nella fase esecutiva della pena, le competenze di cui il personale dovrà essere dotato per garantire il raggiungimento degli obiettivi non saranno più caratterizzate in senso tecnico-giuridico ma in senso socio-psicologico e assistenziale. Il modello riabilitativo si è andato implementando nel secondo dopoguerra in numerosi paesi occidentali e con differenziati livelli di complessità e di organizzazione. Esso ha trovato un presupposto essenziale per la sua affermazione in una nuova forma di Stato, designata come Stato sociale o *welfare State* (Pavarini 1997; Massaro 2012, p. 28), la cui caratteristica fondamentale è quella di non limitarsi a svolgere la funzione minima della garanzia dei rapporti giuridici e della tutela delle libertà fondamentali, ma di perseguire anche finalità promozionali di soddisfacimento delle necessità di base e di offerta di opportunità di inserimento sociale attraverso la predisposizione di servizi e strutture assistenziali, con un forte aggravio dei costi economici (ivi, p. 28). Nel modello riabilitativo, quindi, non si registra un superamento del concetto di pena ma soltanto una trasformazione del suo significato e della sua funzione, che vanno considerati non più nell'ottica della doverosa punizione meritata per le colpe commesse, bensì in quella della prevenzione dei delitti attraverso adeguati trattamenti cui sottoporre i devianti per recuperarli al rispetto delle regole.

5. La novità della giustizia riparativa

La giustizia riparativa nasce dalla percezione della insufficienza dei modelli pratici della giustizia retributiva e della giustizia riabilitativa e dei presupposti teorici da cui traggono i loro principi ispiratori (Mannozi, Lodigiani, 2014, p. 138 e pp. 147-149; Bartoli, 2016; Massaro 2012, pp. 17-21; Palazzo, 2015, p. 68; Tigano, 2006). Per cominciare dagli aspetti teorici, si deve porre in rilievo che la giustizia punitiva basata sull'idea della retribuzione è progressivamente apparsa inutilmente crudele e improduttiva e sostanzialmente orientata a un «raddoppio del male» (Donini, 2013, p. 107; Id. 2015, p. 143; Eusebi, 1990; id. 1997, pp. 811-817; id. 2011; id. 2013b, pp. 252-264; id. 2014; Walgrave, 2008, p. 24), visto che è intenta a perseguire la reduplicazione del male della colpa nel male della pena. Essa risulta viziata dalla persistenza di germi di logica vendicativa che rappresentano un grave *deficit* etico, perché la pena, con cui si risponde alla lesione dell'offesa, presenta la stessa natura violenta e distruttiva del male a cui si contrappone (Del Vecchio, 1951, pp. 190 e ss.), con il risultato di un incremento di brutalità e di degrado umano e sociale che si aggiunge a quello già rilevante del delitto. La giustizia punitiva retributiva sembra tener d'occhio più l'esigenza di ristabilire oggettivi equilibri di azioni e di reazioni che quella di salvare dal baratro l'uomo che si è reso colpevole di qualche delitto, più la finalità della ritorsione che quella del soccorso, più la funzione dell'isolamento e dell'esclusione che quella del risanamento delle relazioni spezzate e del reinserimento sociale. Per di più non giova affatto alla vittima del reato (Umbrait, 1989). Non a caso i simboli con cui è stata per lo più raffigurata sono la benda e la spada, che esprimono efficacemente i tratti della disumanità e della violenza del potere che si arroga il diritto di esercitarla (Mannozi 2003, p. 8; Curi, 2015, p. 39; Bouchard, 1992, p. 771). Per quanto concerne invece la giustizia penale che si esprime nella valenza della rieducazione, occorre segnalare che, se, da una parte, sembra essere esente dal difetto della corrispettività fine a se stessa tipica della logica retributiva, dall'altra presta il fianco alla critica della strumentalizzazione del soggetto deviante per scopi di sicurezza sociale che niente hanno a che fare con il recupero della sua dignità e con il bisogno di ricostruire quei significativi legami sociali lacerati dalle condotte criminali (Garland, 2004, p. 115). Se si considera che il tema della riabilitazione può facilmente divenire oggetto di manipolazioni interpretative da parte del potere pubblico, che si incarica di definire il concetto, le finalità, le modalità e i mezzi della risocializzazione del deviante (Ivi, p. 37; Massaro 2012, p. 72), si comprende quanto sia fondata la critica che Kant rivolgeva alle concezioni penali basate sull'idea generale dell'utilità sociale, che non considerano l'individuo umano come fine in sé ma come mezzo per raggiungere scopi che gli sono estranei (Kant 1989, p. 164). A ciò bisogna aggiungere la elusione del principio della certezza e della determinatezza

della pena: difatti se lo scopo della pena è la rieducazione, ne deriva che essa deve durare finché non si riscontrino segni di ravvedimento nel soggetto sottoposto al processo riabilitativo, con grave rischio di abusi da parte delle autorità che devono giudicare sul raggiungimento degli obiettivi del trattamento rieducativo (Hudson, 2003, p. 40).

Se poi si esaminano i modelli pratici che sono scaturiti dalle giustificazioni teoriche della pena, e cioè il modello retributivo e il modello riabilitativo di giustizia, emergono ulteriori manchevolezze che possono ben spiegare la svolta della giustizia riparativa, la quale si propone, per l'appunto, come nuovo paradigma di giustizia rispetto alle precedenti forme istituzionali (Weitekamp, 1999, p. 75; Dilulio, 1993)¹⁰. Il modello retributivo, interpretando la pena come sofferenza meritata per la cattiva condotta e proporzionata alla gravità della colpa commessa, ha determinato una serie di conseguenze negative a livello di scelte politiche per il controllo sociale e per l'organizzazione delle istituzioni penitenziarie, tra cui quella di colpevolizzare oltremodo il delinquente distogliendo l'attenzione sulle condizioni sociali, strutturali e culturali, che costituiscono il terreno in cui maturano le carriere criminali, oppure quella di favorire il ricorso pressoché esclusivo alla modalità sanzionatoria della pena carceraria, probabilmente perché più rispondente alla logica della retribuzione proporzionale, in ragione della facilità ad essere misurata e sottoposta ad un calcolo quantitativo e quindi ad essere graduata in rapporto all'entità del reato e all'intensità della colpa rilevata (Eusebi 2015, pp. 14-18). Il carcere, come luogo di castigo e di pena, nonostante i tentativi di riforma per mitigarne gli effetti disumanizzanti e degradanti sulla vita dei reclusi, rimane esposto a fondate critiche di inadeguatezza, perché rimane pur sempre una istituzione totale che non assicura condizioni di vita conformi alle esigenze di rispetto della dignità umana, non innesca nel recluso dinamiche di ravvedimento e di dissociazione dalle condotte violente, con la conseguenza che la detenzione si risolve in una crudele afflizione che abbrutisce i soggetti che ne fanno esperienza, predisponendoli a ricadute in comportamenti anti-sociali e in recidive (Eusebi, 2006a; id. 2017). A ciò si aggiunge la percezione, alimentata da ricerche sociologico-giuridiche, che la detenzione carceraria, nella concretezza delle scelte di politica e di amministrazione penitenziaria, risulti discriminatoria e socialmente ingiusta, perché applicata in modo difforme verso le varie categorie sociali. È stato dimostrato che nei confronti della criminalità dei colletti bianchi non si ricorre a tale misura con la stessa inflessibilità che si adotta quando i responsabili di reati, magari anche meno gravi, provengono da classi disagiate o dalle sacche della emarginazione sociale (Sarzotti, 2016, p. 385; Prina, 2019, pp. 244-252; Aleo 2011, pp. 282-283). Per altro verso, il modello

¹⁰ Sulla evoluzione dei paradigmi di giustizia considerazioni interessanti si trovano in E. A. Fattah (Fattah 2002, p. 309).

riabilitativo è apparso deficitario, oltre che per la incertezza della pena di cui si detto, per la insostenibilità economica. Esso richiede, per il suo funzionamento, uno Stato sociale che metta a disposizione ingenti risorse finanziarie per la predisposizione di strutture adeguate al trattamento dei devianti e per la formazione e la retribuzione del personale specializzato necessario per l'assistenza, condizione che in periodo di crisi economica non è dato di poter assicurare (Zehr, Umbreit, 1982; Monzani, Di Muzio, 2018, pp. 67-70). A ciò si aggiunge che il bilancio dell'esperienza più significativa di realizzazione di questo modello, che è stata condotta nei paesi scandinavi nella seconda metà del Novecento, non ha prodotto i risultati sperati nella lotta alla devianza e al crimine, visto che tra le persone sottoposte a trattamento non si è registrata una soddisfacente diminuzione del tasso di recidiva, cosa che ha ingenerato seri dubbi sulla efficacia del modello nel trattamento dei devianti e dei criminali (ibidem; Vianello, 1999).

La giustizia riparativa costituisce un modello di giustizia distinto da quello retributivo e rieducativo (Egash 1977, p. 99) e rappresenta una forma di reazione alle criticità teoriche e pratiche connesse a tali paradigmi¹¹. Difatti le sue caratteristiche possono essere messe strettamente in relazione con le carenze emerse e precedentemente evidenziate dei due sistemi di giustizia penale e di politica criminale.

Innanzitutto, occorre osservare che la scelta linguistica, non casuale, di denominare il nuovo orientamento con l'espressione ormai consolidata di *giustizia riparativa*, in italiano, o di *restorative justice*, in inglese, è indicativa del fatto che esso, nonostante la sua carica di rottura con il passato, intende conservare una impostazione che ha a che fare, in qualche modo, con il concetto di giustizia, nonostante qualche discordanza su questo punto (Christie, 2013, p. 19). Difatti il suo obiettivo rimane pur sempre quello di ristabilire un certo ordine, di rettificare rapporti disturbati, funzione che, come abbiamo visto, rientra nella sfera semantica della nozione di giustizia, anche se cambia la modalità di ripristino dell'equilibrio infranto (Zehr, 2002, p. 29; Mazzuccato, 2015, p. 121). La sua finalità ultima rimane quella di dare una risposta al male, di ristabilire equità nei rapporti violati, di indurre a riparare i guasti provocati con le condotte antiggiuridiche¹². Ma questa finalità è perseguita non ricorrendo ai principi della logica retributiva della ritorsione punitiva o della logica riabilitativa del trattamento rieducativo manipolato e gestito dalle strutture statali, ma mettendo in atto criteri di coinvolgimento diretto dei soggetti delle controversie, perché cooperino a trovare forme idonee e condivise di risarcimento dei danni provocati dai reati, nell'ambito di

¹¹ Per la individuazione degli elementi fondamentali e caratterizzanti del paradigma della giustizia riparativa si rimanda agli scritti di G. Mannozi (Mannozi 2006) e di C. Mazzuccato (Mazzuccato 2003).

¹² Su questo aspetto è significativo che si sia parlato della riparazione come punizione alternativa più che come alternativa alla punizione (Duff 1992, p. 71).

progetti aperti a prospettive di riconciliazione fra le parti e di risanamento dei rapporti violati (Eusebi, 2013b; id. 2015).

Infatti, uno dei primi tratti che salta agli occhi a una analisi più dettagliata degli aspetti di novità della giustizia riparativa risiede nella proposta di risolvere i conflitti non attraverso l'infrazione dall'alto di sanzioni penali a sconto del male commesso, bensì attivando processi di composizione concordata tra le parti, in uno spirito costruttivo orientato al bene futuro (Dignan 2002, p. 186; Eusebi 2016, pp. 17-20). Essa mira, infatti, a ricomporre, per quanto possibile, i legami spezzati, con beneficio di tutte le parti coinvolte: della persona offesa, perché viene messa in condizione di partecipare attivamente al procedimento per la definizione della contesa e del ristoro dei danni subiti, di stabilire una linea di comunicazione con l'autore del torto e di evitare, in questo modo, il rischio di rinchiudersi in un vortice di depressione, angoscia e disperazione (Eusebi, 2015, pp. 113-114); dell'offensore, perché, in luogo di una infruttuosa sofferenza da patire per l'illecito commesso, gli è offerta la possibilità di percorrere un itinerario di riscatto relazionale, da cui può scaturire un esito di ravvedimento per il male compiuto, di responsabilizzazione nei confronti della vittima, di disponibilità alla compensazione e all'indennizzo dei danni provocati; della comunità civile, perché i metodi della giustizia riparativa, in caso di raggiungimento degli obiettivi prefissati, rappresentano una efficace strategia di prevenzione della recidiva, contrariamente al sistema basato sulla pena carceraria, con positive ricadute per quanto riguarda il raggiungimento dell'obiettivo della sicurezza sociale. La giustizia riparativa favorirebbe una prevenzione più efficace dei delitti, perché basata non sull'intimidazione attraverso l'infrazione degli stessi mali che con il diritto penale si intende prevenire, ma attraverso dinamiche relazionali di riparazione delle lesioni e di riconciliazione volte a ricostruire rapporti giusti e, in questo modo, ad alimentare l'adesione per scelta al rispetto delle norme (Eusebi 2015, pp. 97; Mazzuccato 2006). Si tratta, quindi, di una modalità di giustizia orientata non tanto a perseguire intenti punitivi a qualsiasi costo, secondo il noto brocardo *fiat iustitia pereat mundus*, bensì a curare, per quanto possibile, le ferite provocate dagli atti di sopraffazione (Van Ness, Strong 2015). Per questa sua caratterizzazione di apertura al recupero delle relazioni infrante, studiosi autorevoli hanno fatto notare che la giustizia riparativa presenterebbe evidenti affinità con la *tsedaqah* ebraica, che, come si è visto, in risposta alla violenza del crimine, non chiede di rendere la pariglia, ma prescrive il risanamento delle relazioni spezzate facendo spazio ad atteggiamenti di benevolenza e di perdono (Mannozi, Lodigiani 2014, p. 170; Mannozi 2015, p. 233; Bianchi 1973).

Un secondo aspetto in cui la giustizia riparativa presenta tratti di alternative rispetto alla giustizia tradizionale riguarda il fatto che le procedure di gestione dei conflitti vengono stabilite e controllate dalle parti in causa, che diventano così attori principali del processo di giustizia. Questo elemento

costituisce il rimedio al difetto della impersonalità, della burocratizzazione e della astratta istituzionalizzazione tipico della giustizia tradizionale, impostata sull'asettico rapporto individuo-Stato mediato attraverso le leggi, che definiscono in modo rigido i beni giuridici da tutelare, le fattispecie dei reati, le procedure del giudizio e le modalità delle pene e che richiedono, nell'implementazione dei processi della loro formulazione, interpretazione, e applicazione, l'intervento della specifica classe dei giuristi. Ne consegue che le persone realmente coinvolte nei fatti delittuosi rimangono estranee e distanti dai luoghi e dalle strutture preposte all'esercizio della giustizia (Gatti, Marugo 1994, p. 13). Nell'ottica della giustizia riparativa, al contrario, la composizione e la gestione dei conflitti deve essere perseguita con il coinvolgimento diretto dell'autore del reato e della vittima. La giustizia viene così ad assumere un carattere di relazionalità e di concretezza, perché trova compimento nella effettività dei rapporti personali (Umbreit 1993; id. 1994; Gialuz M. 2004, p. 107; Braithwaite 2003; id. 2013), favorisce l'incontro tra le parti e il riconoscimento reciproco tra offensore e offeso (Reggio 2010, p. 13; Mazzuccato 2015, pp. 291-292), attiva procedure tendenti alla conciliazione e alla conservazione anziché alla imposizione autoritativa, alla divisione e alla esclusione (Bouchard, Mierolo 2005, p. 127; Colombo 2015, p. 63). Dal momento che la trasgressione di una norma non è considerata prioritariamente come offesa allo Stato ma come rottura di relazioni (Burnside, Baker 1994, p. 53; Ceretti 2000; id. 2015, p. 161; Ruggieri 2005, p. 96), la giustizia viene concepita non come esercizio del potere punitivo da parte dei poteri pubblici ma come risanamento di rapporti violati alla luce di un'etica delle relazioni tra persone (Mannozi, Lodigiani 2014, pp. 171-173). In modo particolare, e per effetto di questo cambiamento di prospettiva, la giustizia riparativa può riportare in primo piano la posizione e le esigenze della vittima del reato, tenuta ingiustamente in disparte e senza alcuna voce in capitolo negli ingranaggi del sistema punitivo dello Stato, come se il reato non si ripercuotesse e non producesse i suoi effetti devastanti in primo luogo su chi lo subisce anziché sull'ente astratto cui è demandato il compito di giudicare e sanzionare gli illeciti. Essa mira a ridurre il senso di lontananza che affligge la vittima rispetto a una giustizia che fa il suo corso senza che le sia consentito di esprimere le sue istanze e di manifestare le sue ragioni, che cerca la verità nei fatti processuali e non nelle vicende personali e nei contesti umani (Eusebi 2015b, p. 109; Lodigiani 2015, p. 23). Più che l'intervento dello Stato, la giustizia riparativa auspica il coinvolgimento dei soggetti interessati e della società civile, ossia di gruppi, di associazioni, di comunità in concreta relazione con l'offeso e con l'offensore, perché tutte le parti toccate dalle conseguenze di atti delittuosi possano contribuire a ricomporre la frattura, evitando sia l'estromissione della vittima dal processo di giustizia, sia l'ostracismo nei confronti dell'autore del reato, il cui mancato recupero segna una sconfitta per l'intera società. Essenziale, comunque, resta la

centralità della vittima dell'aggressione che gioca un ruolo rilevante nella determinazione delle modalità di composizione del conflitto. Se nel sistema tradizionale di giustizia essa è relegata in una posizione di passività e di marginalità, nella prassi della giustizia riparativa la sua volontà diventa decisiva nel valutare la possibilità di avviare un dialogo costruttivo con la parte prevaricatrice e di affrontare la sfida di un confronto difficile ma suscettibile di sviluppi di grande valenza morale e sociale (Ceretti 1998, p. 50), con il doppio beneficio, da una parte, di stemperare la carica distruttiva presente nella prepotenza dell'offensore rendendolo più consapevole e più responsabile, e, dall'altra, di avviare un processo di rielaborazione del dolore e di liberazione dall'oppressione del risentimento vantaggioso per la stessa vittima.

Un ulteriore campo in cui la giustizia riparativa manifesta il suo carattere innovativo e correttivo delle storture del sistema punitivo convenzionale riguarda il concreto funzionamento dell'amministrazione giudiziaria e penitenziaria. La propensione a regolare i conti degli atti criminosi coinvolgendo soltanto le parti interessate, evitando le complesse procedure predisposte dalle strutture dell'amministrazione giudiziaria e penitenziaria, consente di attingere una modalità di risoluzione dei conflitti più snella e rapida, più immediata, più economica e più efficace ai fini della riduzione del tasso di recidiva (Zehr, Umbreit 1992; Braithwaite 2002). L'organizzazione della giustizia riparativa consente di eludere le lungaggini della giustizia pubblica istituzionale con le sue criticità di intasamento e le sue complessità procedurali; di evitare la discriminazione che colpisce i ceti meno abbienti, che spesso non possono accedere a efficaci prestazioni e servizi per gli alti costi che comportano; di eludere i costi di un sistema sanzionatorio che, sia nella forma del trattamento propria del modello riabilitativo, sia nella forma carceraria cui mette capo in modo quasi esclusivo il modello retributivo, si presenta oltremodo oneroso per i bilanci pubblici; infine di ovviare al suo fallimento in ordine all'obiettivo dell'abbassamento della percentuale di coloro che, dopo aver scontato la pena, presentano ricadute in comportamenti delittuosi. Accreditate ricerche, statistiche e monitoraggi hanno ampiamente dimostrato che né con i metodi del trattamento riabilitativo né con le drastiche misure della pena detentiva si sono ottenuti risultati significativi dal punto della riduzione dei tassi di recidiva e del controllo del fenomeno delinquenziale (Padovani 1981, p. 66). In modo particolare si è osservato che il carcere, per difetti cronici delle politiche penali e penitenziarie, molto spesso si trasforma in quella che con icastica espressione è stata chiamata "discarica sociale" (Flick 2012, p. 199) e, per le disumane e degradanti condizioni cui spesso sono costretti a versare i detenuti, non solo presenta forti difformità con gli obiettivi correzionali previsti dalla Costituzione italiana, ma incrementa e favorisce le condotte illecite risultando una vera e propria scuola di criminalità.

6. Giustizia punitiva e giustizia riparativa: incompatibilità o complementarità?

Al termine di questo percorso di enucleazione dei significati di giustizia che entrano in gioco nei vari modi di gestire i conflitti tra persone, rimane da considerare la questione se la giustizia riparativa possa aspirare a sostituire integralmente, con i suoi metodi e le sue pratiche, il consolidato sistema basato sul diritto penale, procedurale e penitenziario tradizionale (Giunta 2007), oppure si debba accontentare di svolgere soltanto un ruolo ausiliario rispetto ad esso (Galaway, Hudson 1990). Si tratta di un nodo problematico cruciale sul quale le opinioni degli esperti si dividono. A fronte dei sostenitori più radicali della giustizia riparativa, che la considerano destinata a soppiantare del tutto il sistema punitivo tradizionale e che si avvicinano alle posizioni dell'abolizionismo penale (Duff, Marshall, Dobash R.E., Dobash R.P. 1994), si ergono studiosi e giuristi che, pur apprezzando i vantaggi delle nuove forme di risoluzione dei conflitti, non le ritengono esenti da insufficienze (Daly 2009) e sostengono che il loro apporto possa essere limitato e soltanto integrativo rispetto alla risposta assicurata dalle istituzioni penali e penitenziarie classiche (Ceretti, Mannozi 2000; Cunneen 2010, pp. 161-188; Daly 2002; Dignan 2002). Le ragioni consistono soprattutto nel fatto che il sistema penale e penitenziario convenzionale, costituito di norme e istituti che regolano la definizione dei delitti, le procedure del giudizio, la determinazione e la esecuzione delle pene e che sono frutto di faticose elaborazioni secolari, nonostante manchevolezze e limiti, è ancora percepito nella coscienza collettiva come strumento di giustizia irrinunciabile (Garland 1999, p. 41), per almeno due ordini di considerazioni: in primo luogo, perché simboleggia nella coscienza collettiva l'esigenza che al male, se preso sul serio, vada opposta una risposta forte; in secondo luogo, perché garantisce in linea di massima i diritti delle persone coinvolte nella giustizia penale, soprattutto degli autori di reati che vanno garantiti da ritorsioni arbitrarie e sproporzionate. A nostro giudizio, tali valutazioni non possono essere sottovalutate. C'è una civiltà del diritto che si è cristallizzata nelle istituzioni penali e punitive da cui non si può prescindere, anche se non può essere assolutizzata come perfetta e definitiva modalità di risposta al crimine. Senza la chiara definizione dei delitti contenuta nel diritto penale non ci sarebbero certezze in merito alle condotte da considerare proibite perché lesive di beni fondamentali e le volontà soggettive avrebbero gioco facile a confondere il lecito con l'illecito, l'interesse collettivo con il proprio vantaggio, la convenienza personale con il bene altrui; senza rigorose regole processuali l'imputato si troverebbe in balia di poteri punitivi incontrollati e arbitrari; senza la previsione di pene determinate in ragione dell'entità e della gravità dei reati, non vi sarebbe consapevolezza della nocività delle condotte illegali e, di conseguenza, verrebbe meno persino il necessario presupposto del

ravvedimento. Questo patrimonio di giustizia punitiva, per la lacunosità precedentemente messa in luce, può esser considerato insufficiente, ma rimane pur sempre necessario per difendere le condizioni esistenziali di ogni società organizzata (Mantovani 2005, p. 869). Quindi, ben venga la giustizia riparativa per introdurre nelle strategie di contrasto al crimine uno spirito nuovo fatto di attenzioni per le esigenze della vittima, di progetti volti alla ricostruzione dei legami spezzati, di obiettivi di recupero e di reinserimento sociale per gli autori di reato, di adozione di sanzioni compensative per i danni subiti, in luogo di misure punitive con effetti distruttivi per la personalità del delinquente e di nessuna utilità per le vittime; ma tutto questo nel segno di un andar oltre senza togliere le valenze positive delle istituzioni penalistiche e delle prassi giudiziarie stabilite in funzione della tutela dei beni giuridici fondamentali, della salvaguardia dell'ordine sociale e, *last but not least*, della protezione degli stessi delinquenti, che nel diritto penale possono trovare la loro *magna charta*. In questa prospettiva si metterebbe a frutto una grande lezione di Hegel che insegnava che il progresso storico non avviene secondo la ricetta illuministica della rottura con il passato per costruire un *novum* razionale ma astratto, bensì rispettando la legge e la logica dell'*Aufhebung* (Hegel 2004, p. 101), ossia del movimento dialettico che supera il negativo mantenendo il nucleo di verità dei momenti precedenti. Applicando questa logica alla questione del rapporto tra giustizia punitiva retributiva e giustizia riparativa appare plausibile sostenere che, se da una parte, sono senza dubbio apprezzabili e da incoraggiare le iniziative volte a superare l'approccio punitivo improntato a corresponsività, dall'altra ci sono buone ragioni per non smantellare le istituzioni del diritto penale, anche se contrassegnate da spirito retributivo. È senz'altro legittimo incentivare una giustizia che guardi al recupero delle relazioni violate, anziché fossilizzarsi su una mortificante punizione, una giustizia che valorizzi la posizione della vittima, che persegua intenti riparativi, che offra all'offensore una prospettiva di ricucitura dello strappo, di rielaborazione degli errori commessi attraverso un confronto con la parte lesa. È giusto non lasciare che il responsabile di comportamenti violenti rimanga inchiodato alle conseguenze dei suoi passi falsi o incastrato nei meccanismi perversi di un castigo che non salva dal male ma lo reduplica. È vero che non ci si libera dal male riproducendolo ma consumandolo con disposizioni contrarie. Gestì di comprensione, di perdono, di apertura al dialogo nei confronti dei malfattori possono sortire effetti di pentimento, di cambiamento interiore, di riforma della condotta perversa e di distacco dalle motivazioni alle scelte devianti, molto più di quanto si possa ottenere attraverso i rimedi del diritto penale (Colombo 2011, pp. 32 ss, 15 ss., 75 e ss.). Ma tutto questo non è un valido motivo per dichiarare superate le istituzioni della giustizia punitiva e obsoleti i valori del diritto penale (Eusebi 2006b, p. 1121; Mannozi 2015, pp. 234-235). Semmai si tratta di evitare una visione oppositiva e dilemmatica tra le diverse logiche, di far viaggiare la giustizia

riparativa su un binario parallelo (Ricoeur 2003, p. 39), il binario delle relazioni interpersonali, dell'associazionismo, della mediazione, dei gruppi assistenziali, lasciando alle istituzioni penali il compito di ricordare e diffondere costantemente il messaggio che il delitto produce profonde lacerazioni e che una risposta in termini di giustizia retributiva, portata avanti beninteso nel rispetto della dignità umana, non può essere del tutto eliminata se non si vuole che la sofferenza e la morte generate dalle condotte criminose ricadano sull'innocente piuttosto che sul colpevole e se non si vuole che coscienze divenute insensibili finiscano per confondere il male della vittima con il proprio bene.

7. La vittima incontra l'autore del reato: quali conseguenze per la vittima?

7.1 La mediazione penale

In primo luogo si vuole iniziare questo paragrafo partendo da un titolo che può apparire perlomeno inconsueto: il contesto di incontro tra vittima e autore di reato è per eccellenza il reato stesso nel momento in cui l'autore sceglie la vittima e mette in atto comportamenti che hanno l'obiettivo di procurarle un danno sia esso materiale o anche fisico o morale. È in questo contesto che vittima ed autore entrano in relazione in una circostanza che li unisce pur non conoscendosi e non sapendo nulla l'uno dell'altro. Un altro contesto in cui possono incontrarsi è quello delle procedure penali: durante il processo vittima e autore si incontrano e si confrontano soprattutto quando la vittima deve rendere testimonianza su ciò che è accaduto, provocando spesso circostanze che creano conflitto a causa di due narrazioni che spesso non coincidono. Altro luogo di incontro è quello delle aule del tribunale civile; l'incontro tra vittima e autore del reato in questo ambito è finalizzato alla definizione di un risarcimento materiale di natura economica che comunque rappresenta per la vittima una conquista, anche se spesso il danno ricevuto non può certo essere ripagato con una somma di denaro. Si tratta di contesti istituzionali regolamentati dalle leggi in cui vittima ed autore del reato non entrano in comunicazione reciproca, ma si esprimono secondo il dettato normativo ottemperando all'autorità e alle richieste del magistrato.

L'ipotesi che la vittima e l'autore del reato potessero incontrarsi fuori dalle aule giudiziarie per avviare un rapporto comunicativo, si riferito al reato commesso ma non condizionato dal rito processuale, si deve all'affermarsi agli inizi degli anni '90 dei principi e dei metodi della Giustizia Riparativa e alla sua portata innovativa, si può dire rivoluzionaria, soprattutto individuabile nella mediazione penale. I principi e le attuazioni della giustizia riparativa, che si declinano in diverse modalità applicative, sono ormai una